

DECRETO COMMISSARIALE N. 5/2020 CHE HA APPROVATO LA DIRETTIVA "PRIVATI" E LA DIRETTIVA "ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

QUESITI INERENTI LA DIRETTIVA "ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

- Per società aventi nell'oggetto sociale la compravendita e riparazione di autovetture, le macchine danneggiate nel piazzale possono essere oggetto di contributo?

Si richiama l'art. 2, comma 1, lett. e), della direttiva attività produttive il quale stabilisce che il contributo è finalizzato al ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati (veicoli), se si tratta di beni aziendali oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

- Il richiedente, esercente attività di taxi, sottolinea che la grandine, oltre a rompere il parabrezza, ha danneggiato seriamente la carrozzeria di un veicolo appena acquistato; ciò ha causato il blocco dell'attività per diverso tempo. Ha ottenuto il rimborso assicurativo per il parabrezza ma non per il resto. Quale domanda deve presentare? A cosa ha diritto?

La domanda va presentata, unitamente alla perizia asseverata, ai sensi della direttiva attività produttive al Comune in cui ha sede legale l'attività dell'esercente l'attività di tassista. Essendo il taxi un bene strumentale all'esercizio dell'attività economica, i relativi danni al parabrezza e carrozzeria possono essere ammessi a contributo, tenendo conto, in presenza dell'indennizzo assicurativo, di quanto previsto all'art. 8 della suddetta direttiva. Per la sospensione dell'attività non sono previsti contributi.

- Se sono stati subiti danni alle coperture catramate del tetto, a tettoie e vetrate in tre sedi aziendali, necessita una domanda per ogni sede o ne basta una per tutte?

E' necessario presentare una domanda per ogni sede se si tratta di sedi operative/unità locali diverse; se si tratta di immobili facenti capo alla stessa sede operativa/unità locale, si presenta un'unica domanda.

- Una Cooperativa di Abitazione a Proprietà Indivisa è proprietaria di diversi alloggi in un Comune. Gli alloggi della Cooperativa sono concessi in godimento a tempo indeterminato ai propri soci e tutte le spese inerenti agli interventi manutentivi degli immobili sono in capo alla Cooperativa stessa nell'ambito del rapporto mutualistico.

Molti di questi fabbricati sono stati interessati dalla grandinata del 22 Giugno 2019 e la Cooperativa ha provveduto alle riparazioni di massima urgenza e sta procedendo alla preventivazione ed in seguito alla riparazione ovvero alla sostituzione di tutte le parti danneggiate.

Tutti gli immobili che hanno subito danni sono ad uso civile destinati alla cessione in godimento ai soci e non sono beni strumentali. Precisando ulteriormente che vista la natura della Cooperativa, e i propri regolamenti, non permettono di riversare sui soci che occupano gli alloggi sia le spese che gli eventuali risarcimenti previsti.

- Nel caso in cui la Cooperativa potesse essere destinataria dei contributi occorre presentare una richiesta singola per ogni unità immobiliare ed una per ogni fabbricato per i danni sulle parti comuni o è possibile presentare una richiesta cumulativa?

La Cooperativa può accedere ai contributi di cui alla direttiva attività produttive, essendo comunque un soggetto esercente un'attività economica.

La domanda è unica per tutti gli alloggi danneggiati e il relativo contributo è riconoscibile entro il massimale previsto dalla direttiva.

- I danni causati alle aree pertinenziali/cortilive sono esclusi dal contributo in oggetto, ivi comprese le opere di pulizia e risistemazione aiuole esterne al fabbricato?

Sono esclusi (art. 4, comma 1, lettere b) e c), direttiva attività produttive.

- Cosa si intende nella normativa regionale per elementi strutturali verticali ed orizzontali”.

Elementi strutturali verticali sono i muri portanti, pilastri ed analoghi. Possono ritenersi elementi strutturali orizzontali, solai, tetti e similari. Quanto alla pavimentazione, questa è considerata sotto la voce “finiture” di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), direttiva attività produttive.

- Un’Azienda che svolge attività di escavazione ha subito il danneggiamento dell’arginatura di protezione della sede aziendale che si trova in golena aperta; ha chiesto al Comune se può fare richiesta di contributo. Questa tipologia di danno rientra nel caso art. 4 punto b) della Direttiva?

Sì, quindi NON è ammissibile (art. 4, comma 1, lett. b), direttiva attività produttive).

- Un terreno di proprietà di un Azienda Agricola con P. Iva, interessato e danneggiato dalla presenza di un fontanazzo formatosi a seguito della Piena eccezionale del Fiume Po nel mese di Novembre 2019, potrebbe accedere al contributo in oggetto in quanto ha subito danni al terreno ed ai prodotti agricoli di raccolta (foraggio)?

NO, le imprese agricole sono escluse dall’ambito applicativo della direttiva attività produttive (art. 4, comma 1, lett. h).

Un dissesto idrogeologico ha interessato l'area pertinenziale di un fabbricato pregiudicando la sicurezza dello stesso; il Comune ha emesso un’ordinanza di inagibilità per tutelare la sicurezza pubblica anche se di fatto il fabbricato al momento non presenta danni strutturali.

L'area pertinenziale è privata ed è escluso l'intervento di un ente per il consolidamento.

Applicando l'opzione di delocalizzazione acquistando un altro immobile (visto che la ricostruzione non è possibile), la demolizione del fabbricato rimane obbligatoria anche se di fatto non presenta danni strutturali? Oppure sarebbe possibile mantenere il fabbricato in attesa di un futuro consolidamento?

E nel caso che il consolidamento venga effettuato in futuro dal privato e il fabbricato torni agibile, è previsto il ritiro del contributo precedentemente concesso per la delocalizzazione?

Si veda l’art. 2, commi 1 e 4, della direttiva attività produttive.

-I sensori dei cancelli elettrici sono oggetto di contributo?

I cancelli, muri di cinta, recinzioni, etc., e gli elementi ad essi attinenti, come nel caso in esame i sensori dei cancelli elettrici, in quanto posizionati in aree esterne al fabbricato, e comunque non strumentali al funzionamento dell’impianto elettrico dei fabbricati, sono esclusi (art. 4, comma 1, lett. b), direttiva attività produttive).

- Il fermo delle attività produttive è soggetto alla concessione del contributo in oggetto?

NO

- Nell’ammontare del danno viene ricompresa l’IVA?

Nel caso di danni alle attività economiche e produttive, l’IVA è coperta solo se non detraibile dall’esercente l’attività (art. 13, comma 4, direttiva attività produttive).

- Cosa si intende per valore dell'attivo prima dell'evento e dopo l'evento?

Il valore dell'attivo (bene o cespite) immediatamente prima dell'evento è appunto quello che risulta nelle scritture contabili dell'esercente l'attività prima dell'evento e non il valore originario (prezzo di acquisto del bene pagato a suo tempo, considerato l'ammortamento di un bene).

Il valore dell'attivo immediatamente dopo l'evento è il valore commerciale che il bene ha dopo l'evento (ad es. 3.000 euro; ma se fosse venduto a 2.000 euro, sarebbe questo il suo valore, detto anche valore di recupero).

-In merito alla titolarità della presentazione della domanda, per impresa usufruttaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, si intende anche il concessionario di un bene di proprietà dello Stato o colui che ha una concessione demaniale marittima o portuale?

Se l'attività economica e produttiva è esercitata in un immobile (fabbricato) di proprietà di un ente pubblico ed è danneggiato tale immobile, la domanda di contributo non può essere presentata, in quanto per i danni ai beni degli enti pubblici è noto a tutti i Comuni che a seguito di una calamità gli enti pubblici presentano un elenco di proposte di interventi di ripristino da inserire in un piano di interventi pubblici che viene approvato dal Presidente della Regione-Commissario delegato e gli interventi sono finanziati secondo un quadro di priorità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In tal caso, può essere presentata solo la domanda per eventuali danni ai beni mobili (ubicati nell'immobile dell'ente pubblico) strumentali all'esercizio dell'attività da parte dell'impresa proprietaria di tali beni mobili entro il termine sottoindicato.

Se l'attività economica è esercitata in un immobile (fabbricato) di proprietà dell'impresa realizzato su un'area demaniale in presenza di un titolo valido (concessione demaniale vigente fin dalla data dell'evento calamitoso) e i danni sono al fabbricato e/o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, la domanda può essere presentata dall'impresa per l'uno e/o per gli altri. La domanda va presentata entro il termine perentorio del 4 maggio 2020 (è il nuovo termine stabilito dal decreto commissariale n. 20/2020 che ha prorogato quello del 3 marzo 2020 che era stato stabilito dal decreto commissariale 5/2020). Su chi è legittimato a presentare la domanda di contributo (impresa proprietaria dell'immobile o impresa usufruttuaria/comodataria/locataria dell'immobile) si veda l'art. 5, comma 2, della direttiva attività produttive, da leggersi in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, di tale direttiva.

- Come rendicontazione posso indicare le fatture e relative quietanze dei lavori fatti in economia?

Si veda quanto disposto all'art. 13, comma 3, direttiva attività produttive.

- I danni da black-out sono riconosciuti?

No, in quanto si tratta di danni indiretti

-I beni mobili registrati dei liberi professionisti sono ammissibili a contributo?

Ai sensi della direttiva attività produttive il contributo è riconosciuto per il ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale (art. 2, comma 1, lett. d, della direttiva); tali beni devono comunque essere presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri (art. 3, comma 3, della direttiva).

Premesso quanto sopra, i beni mobili registrati dei liberi professionisti, non essendo oggetto dell'attività (come nel caso dei beni nell'esercizio dell'attività di autonoleggio) e non essendo beni strumentali

all'esercizio esclusivo dell'attività (come nel caso dei taxi o auto per le autoscuole) ma essendo caratterizzati da un uso, promiscuo possono essere ammessi a contributo NON nella integrale misura prevista dalla direttiva attività produttive ma in misura corrispondente alla quota deducibile prevista dall'art. 164 del TUIR n. 917/1986 e purché tali beni siano presenti nei registri contabili indicati all'art. 3, comma 3, della suddetta direttiva.

Infatti, il legislatore, nell'individuare i mezzi, riguardo ai quali possano essere interamente deducibili i costi e le spese ai fini delle imposte sui redditi (articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1, del TUIR n. 917/1986), ha valutato, come fattore scriminante, l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali *strictu sensu*).

Per i beni mobili registrati, non destinati all'esercizio esclusivo dell'attività, si applica invece l'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR n. 917/1986: deducibilità al 20% o, per degli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, deducibilità all'80%.

Pertanto, in considerazione della deducibilità del 20% o dell'80% previsto per i beni mobili registrati non oggetto dell'attività o non strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività (considerabili, pertanto, ad uso promiscuo), ai fini della direttiva attività produttive l'importo da prendere in considerazione è quello del 20% o dell'80 sia del danno, sia dell'eventuale indennizzo assicurativo e dei relativi premi. Una volta quantificati tali importi, per la determinazione del contributo si applica l'art. 3, comma 1, lett. d), e comma 3, della direttiva e, in presenza della copertura assicurativa per danni da eventi atmosferici, l'art. 8 della medesima direttiva.

QUESITI INERENTI LA DIRETTIVA "SOGGETTI SOGGETTI PRIVATI"

Alcuni appartenenti a famiglie nomadi che vivono all'interno di un campo predisposto per loro, chiederebbero di accedere al contributo per i danni subiti ai "camper" e alle "roulottes". E' possibile?

Sono ammissibili a contributo se si tratta di beni che, se effettivamente incorporati al suolo, si configurano ai sensi di legge come beni immobili. In tal caso, si deve trattare, inoltre, di beni per i quali la normativa in materia di catasto non prevede l'obbligo di iscrizione al catasto fabbricati; ove, invece, la normativa in materia di catasto preveda l'iscrizione di tali beni e questi, alla data dell'evento calamitoso, non fossero iscritti, gli stessi sarebbero inammissibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), della direttiva privati.

Se, invece, si tratta di beni mobili registrati, questi, qualunque sia l'uso che ne faccia il proprietario (soggetto privato), sono inammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h), della direttiva privati.

Se si tratta di beni mobili non registrati, ai sensi della direttiva privati (art. 2, comma 1, lett. d), sono ammissibili solo gli arredi e gli elettrodomestici ubicati in abitazioni principali.

- i beni mobili danneggiati posti in un garage posto al piano terra di una villetta a schiera, possono essere rimborsati forfettariamente per € 300, oppure, non essendo tecnicamente il garage considerato "vano", non possono essere rimborsati?

I beni mobili presenti nelle pertinenze (cantine, box, etc,) non sono ammissibili.

- i danni da grandine su tapparelle, infissi o pannelli solari sul modello B pag. 1 sono da indicare come "ripristino dell'unità immobiliare danneggiata"? - i danni all'impianto solare termico e alle pompe di calore, compresi nell'impianto di riscaldamento dell'immobile, sono ammissibili a contributo?

si veda l'art. 2 "Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi", comma 1, lett. c), della direttiva privati".

Sono ammissibili a contributo i danni ai serramenti (interni ed esterni) agli impianti (di riscaldamento, elettrico, etc...). I pannelli solari, in quanto parti integranti e funzionali all'operatività degli impianti di riscaldamento ed elettrico sono ammissibili.

Nella perizia asseverata, si fa riferimento ai "danni al manto di copertura con coppi sfogliati e scoppiati, leggeri cedimenti strutturali e infiltrazioni di acqua sul muro portante" e nella parte dedicata agli interventi da eseguire, si indica: "rifacimento del manto di copertura, realizzazione cordoli di fondazione drenaggio delle acque" oltre al danneggiamento del lucernario e relativa sostituzione.

La parte riguardante il tetto può essere soggetta a contributo in quanto i danni di questo evento sono riconducibili a dissesto idrogeologico oppure devo chiedere la scorporazione di tutto l'importo riguardante il tetto in quanto i danni di questo evento sono riconducibili a dissesto idrogeologico e a piene dei corsi d'acqua con successive inondazioni?

Nel mese di maggio 2019 gli eccezionali eventi meteorologici hanno provocato anche dissesti idrogeologici ed inondazioni per esondazioni di corsi d'acqua.

Pertanto sono ammissibili a contributo i danni causati dagli eventi meteorologici come ad esempio i danni ai manti di copertura e i danni connessi agli effetti conseguenti (frane e/o inondazioni).

Si rinvia ad un'attenta lettura degli artt. 9 di entrambe le direttive, dove è disposto che il perito deve specificare quali tra gli elementi (strutturali, di finitura, impianti, serramenti) sono stati danneggiati, indicando misure e/o quantità effettivamente danneggiate, in quanto il contributo è finalizzato al ripristino degli elementi danneggiati e quindi preesistenti all'evento e ai soli interventi per adeguamenti obbligatori ai sensi di legge; le eventuali migliorie rimangono a carico del soggetto interessato.

- I danni ai tendoni sono riconosciuti?

I tendoni, che non sono serramenti, non sono ammissibili a contributo (art. 2, comma, 1, lett. c) della direttiva privati).

- I danni causati alle aree pertinenziali/cortilive sono esclusi dal contributo in oggetto, ivi comprese le opere di pulizia e risistemazione aiuole esterne al fabbricato?

Sono esclusi (art. 4, comma 1, lettere c) e d), direttiva privati.

- La sistemazione di un muro di contenimento della scarpata di monte costituente un'unica unità strutturale con il garage che a sua volta è un'unica unità strutturale con l'abitazione, può essere oggetto di contributo?

Sì, se è accertato alla luce delle norme tecniche ed edilizie che il muro di contenimento è elemento strutturale del fabbricato danneggiato.

Al contrario, non è ammissibile a contributo il muro di contenimento di cortili o aree e fondi esterni al fabbricato.

Il danneggiamento (ammaccatura) della copertina in metallo che protegge il muro perimetrale del terrazzo e la rottura di davanzali in edificio residenziale possono rientrare tra i danni oggetto di contributo?

Sì.

- Cosa si intende nella normativa regionale per elementi strutturali verticali ed orizzontali”.

Elementi strutturali verticali sono i muri portanti, pilastri ed analoghi. Possono ritenersi elementi strutturali orizzontali, solai, tetti e similari. Quanto alla pavimentazione, questa è considerata sotto la voce “finiture” di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) direttiva privati.

L’evento calamitoso ha causato danni all’abitazione rurale posta al piano primo sovrastante il piano terra adibito ad attività agricola; detti danni oltre che alle lesioni consistono in un cedimento delle fondazioni che coinvolge sia il piano terreno (adibito ad attività agricola) che l’abitazione sovrastante.

Questa casistica è soggetta a contributo oppure fa parte dei beni esclusi dato che è un’abitazione rurale?

L’importo dei danni alle fondazioni (che devono essere preesistenti all’evento calamitoso- vedere art. 9 di entrambe le direttive) sarà ripartito e commisurato ai millesimi delle due unità (la quota relativa all’abitazione è ammissibile al contributo ai sensi della direttiva privati; la quota relativa all’unità adibita ad attività agricola non è ammissibile in quanto i beni aziendali agricoli sono esclusi (art. 4, comma 1, lett. h), direttiva attività produttive).

Un dissesto idrogeologico ha interessato l’area pertinenziale di un fabbricato pregiudicando la sicurezza dello stesso; il Comune ha emesso un’ordinanza di inagibilità per tutelare la sicurezza pubblica anche se di fatto il fabbricato al momento non presenta danni strutturali.

L’area pertinenziale è privata ed è escluso l’intervento di un ente per il consolidamento.

Applicando l’opzione di delocalizzazione acquistando un altro immobile (visto che la ricostruzione non è possibile), la demolizione del fabbricato rimane obbligatoria anche se di fatto non presenta danni strutturali? Oppure sarebbe possibile mantenere il fabbricato in attesa di un futuro consolidamento?

E nel caso che il consolidamento venga effettuato in futuro dal privato e il fabbricato torni agibile, è previsto il ritiro del contributo precedentemente concesso per la delocalizzazione?

Si veda l’art. 2, commi 1 e 5, della direttiva privati.

-I sensori dei cancelli elettrici sono oggetto di contributo?

I cancelli, muri di cinta, recinzioni, etc., e gli elementi ad essi attinenti, come nel caso in esame i sensori dei cancelli elettrici, in quanto posizionati in aree esterne al fabbricato, e comunque non strumentali al funzionamento dell’impianto elettrico dei fabbricati, sono esclusi (art. 4. comma 1, lett. c), direttiva privati).

- In caso di ripristino funzionale dell’abitazione e degli impianti relativi, si chiede se possano rientrare nel contributo anche quelle parti degli impianti tecnologici che si trovano fisicamente all’esterno del fabbricato abitativo ma che risultano indispensabili per il funzionamento dell’impianto stesso (caldaie e generatori di calore collocati in una centrale termica esterna, scambiatori di calore di impianti di climatizzazione posati a terra, parti dell’impianto di smaltimento reflui danneggiati dal fango, ecc.)

Sono ammissibili a contributo i danni agli impianti del fabbricato considerati parti integranti e funzionalmente essenziali degli elementi strutturali come a titolo esemplificativo gli impianti fotovoltaici/solari in quanto rientrano nella categoria degli impianti di riscaldamento, etc.

E’ ammissibile a contributo il danno alla centrale termica anche se esterna in quanto parte integrante e strumentale dell’impianto di riscaldamento.

Non sono ammissibili quindi gli impianti collocati in aree esterne al fabbricato che non siano strumentali al funzionamento di quelli previsti all’art. 2, comma 1, lett. c), della direttiva privati.

- Art. 3 comma 1, danni ai beni mobili: i danni ai beni mobili devono essere documentati da preventivi di spesa o fatture o ricevute oppure non importa? Ad esempio, la lavatrice danneggiata posta in un vano allagato, deve essere ricomparsa oppure non è richiesto?

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere sempre presentata la documentazione comprovante la spesa sostenuta. Il fatto che il contributo sia riconosciuto forfettariamente nella misura di 300 euro a vano catastale non vuol dire che ai fini dell'erogazione del contributo la spesa per ripristino o sostituzione non debba essere sostenuta e documentata. Se la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla concessione del contributo, questo è calcolato nella misura di 300 euro a vano catastale, salvo eventuale rideterminazione in sede di erogazione dello stesso al momento della presentazione della documentazione di spesa (che, si rammenta, va prodotta entro e non oltre il 31/12/2021). A fronte di 4 vani catastali, se la spesa documentata è ad es. di 600 euro, il contributo di 1.200 euro determinato in sede di concessione sarà rideterminato in 600 euro in sede di erogazione. A fronte di una spesa documentata ad es. di 1.800 euro, se l'abitazione è costituita da 4 vani catastali il contributo erogabile sarà lo stesso di quello concesso (1.200) (art. 15, comma 1, direttiva privati).

- Non trattandosi di attività economiche e produttive, nell'ammontare del danno viene ricomparsa l'IVA?
SI. Il contributo copre l'IVA nel caso di danni ai soggetti privati.

- In relazione all'applicazione del Decreto n. 5/2020 in particolare per rimborso danni da grandine in data 22/06/2019 chiedo conferma che per richieste di rimborso presentate da privati (ai sensi della Direttiva All. 1) non sia possibile, per danni di importo superiore a € 10.000, procrastinare la trasmissione della perizia asseverata a seguito dell'approvazione dell'evento da parte della Commissione Europea, come espressamente previsto all'art. 17 c. 2 dell'Allegato 2 ma solo per i danni alle attività economiche.

Si è così, in quanto ai privati non si applica la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato che riguarda invece le attività produttive. Pertanto, se la perizia non è allegata alla domanda, il Comune la richiede dando 10 giorni per la trasmissione, decorsi inutilmente i quali, la domanda è inammissibile (art. 5, comma 9, direttiva privati).

- Art. 3 comma 1, danni agli immobili con importo inferiore a € 10.000: non essendo richiesta una perizia con importi rimborsabili riferiti al prezzario regionale, il privato può sostituire beni danneggiati di costo sostanzialmente superiore a quelli previsti dal prezzario regionale? Ad esempio, un privato risiede in una villa con porte di particolare fatture e pregio danneggiate da un allagamento. Ovviamente le sostituisce con porte analoghe, o migliori, restando sotto i € 10.000. Gli posso rimborsare interamente la spesa effettivamente sostenuta?

I beni da sostituire devono essere comunque equivalenti a quelli distrutti.

- Se il danno supera i 10.000 euro ma con risarcimento da parte di assicurazione diventa inferiore a 10.000, occorre perizia asseverata?

Il danno deve essere considerato nella sua entità, per cui se supera l'importo di 10.000 euro (IVA inclusa) occorre la perizia.

- Come va calcolato il contributo in caso di indennizzo assicurativo?

Per meglio chiarire gli artt. 8 delle due direttive, alla cui attenta lettura comunque si rinvia, si propongono i seguenti esempi (ipotizzando un danno di 1000, un indennizzo assicurativo di 200 e premi assicurativi di 150):

se si tratta di immobile ad uso produttivo, si avrà:

50% di 1000 = 500 (contributo) che sommato a 200 (indennizzo) e a 150 (premi assicurativi) e quindi totale 850, comporta che possono essere riconosciuti il contributo di 500 ed i premi assicurativi di 150, in quanto la somma del contributo e dell'indennizzo (pari a 700) lascia rispetto a 1000 (che rappresenta il danno sofferto) un margine di 300 sufficiente a coprire i premi di 150;

se si tratta di abitazione NON principale del proprietario, si avrà:

50% di 1000 = 500 (contributo) che sommato a 200 (indennizzo) e a 150 (premi assicurativi) e quindi totale 850, comporta che possono essere riconosciuti il contributo di 500 ed i premi assicurativi di 150, in quanto la somma del contributo e dell'indennizzo (pari a 700) lascia rispetto a 1000 (che rappresenta il danno sofferto) un margine di 300 sufficiente a coprire i premi di 150;

se si tratta di abitazione principale del proprietario, si avrà:

80% di 1000 = 800 (contributo) che sommato a 200 (indennizzo) comporta che può essere riconosciuto solo il contributo di 800 e NON i premi assicurativi (per i quali non rimane alcun margine), in quanto la somma del contributo e dell'indennizzo assicurativo ha raggiunto il 100% del danno sofferto (1000).

- Un locatario risiede in un appartamento danneggiato da allagamenti. Insieme al proprietario, hanno raggiunto l'intesa che sia il locatario stesso a chiedere il rimborso sia per i danni ai beni mobili, sia per la sostituzione delle porte e dei pavimenti danneggiati. E' ovvio che per il proprietario non sia abitazione principale. I danni sono rimborsati al 50% o al 80%?

Per i danni ai beni mobili la domanda è presentata solo dal relativo proprietario.

Il locatario o usufruttuario o comodatario può presentare la domanda di contributo per il ripristino dell'unità immobiliare a condizione che si accoli la relativa spesa e il contributo è riconoscibile fino al 50% in quanto l'intervento è eseguito comunque su una unità abitativa che per il proprietario non è principale. In sostanza, la percentuale fino al 50% si applica in tutti i casi in cui l'abitazione non è quella principale del proprietario (fosse quindi a sua disposizione come 2° casa o abitata da terzi a titolo di locazione, etc.).

-In caso di edificio residenziale in cui non sia stato nominato un amministratore di condominio e che abbia riportato danni sia alle parti comuni che alle singole abitazioni per importi superiori ad € 10.000, quali dati catastali occorre indicare nella domanda?

Se i danni sono solo alle parti comuni occorre indicare i dati catastali dell'edificio condominiale, tra cui il mappale, nella relativa domanda e, per i danni superiori a 10.000 euro, anche nella relativa perizia. Se i danni sono anche alle singole abitazioni occorre indicare, oltre al mappale, il sub. e la cat. catastale di ciascuna abitazione nella rispettiva domanda e, per i danni a ciascuna abitazione superiori a 10.000 euro, anche nella rispettiva perizia.

-Occorre allegare la planimetria catastale (estratto di mappa) del fabbricato o la planimetria catastale di un appartamento, se la copertura ed il sottotetto non essendo praticabili non risultano censiti al catasto?

E' obbligatorio allegare la planimetria relativa al fabbricato condominiale e a ciascuna abitazione se i danni sono rispettivamente alle parti comuni e alle abitazioni. Come noto, un fabbricato condominiale e le singole unità immobiliari che lo compongono devono essere iscritti al catasto fabbricati e lo stato di fatto deve corrispondere allo stato legittimo, a pena di inammissibilità a contributo (art. 4, comma 1, lett. e), della direttiva. Quanto alla categoria dei beni comuni non censibili, questi sono definiti come quelle porzioni:

- che non hanno alcuna autonoma capacità reddituale:

- che sono comuni tutte o ad alcune delle unità immobiliari per destinazione o per la specifica funzione di utilizzazione indivisa. Una circolare del Ministero delle Finanze molto datata (2/1984) specifica altresì che, per quanto beni comuni non censibili, le porzioni di edificio succitate devono comunque essere rappresentate nell'elaborato planimetrico destinato al deposito assieme alla documentazione utile per l'accatastamento delle unità immobiliari. In ogni caso, per aggiornamenti più esaurienti in questa specifica materia occorre rivolgersi all'Agenzia delle entrate- servizi catasto.

- Relativamente alle domande di contributo di cui al Decreto del Presidente n. 5 del 15/01/2020 (eventi calamitosi di maggio, giugno e novembre 2019) i moduli predisposti recano nel frontespizio lo "spazio per l'apposizione della marca da bollo": si intende quella da 16 € giusto?

SI.

- Per le domande che dovessero pervenire via pec possiamo accettare quindi la scansione della domanda con la marca già applicata sopra?

La marca da bollo deve essere annullata. Quindi, si suggerisce di far scansionare al richiedente il frontespizio due volte: 1) con marca non annullata; 2) con marca annullata contrassegnata ad es. da una X. Ovviamente il numero del contrassegno deve essere lo stesso e visibile. Inoltre, il richiedente dichiara in calce che la domanda e la marca da bollo in cartaceo sono conservati e resi disponibili per eventuali controlli da parte del Comune.

- Il soggetto "parrocchia" può inoltrare la domanda di contributo? se Sì, in quale categoria occorre farlo rientrare, tra quelle possibili (privato, associazione senza fini di lucro, o attività economica)?

SI, ma solo se si tratta di unità immobiliare adibita ad abitazione e risultante anche dalla visura storica catastale come unità ad uso abitativo. In tal caso, l'unità immobiliare per la "parrocchia" proprietaria si considera come unità immobiliare secondaria (cioè, diversa dall'abitazione principale del proprietario). La domanda è presentata ai sensi della direttiva privati.

- in caso di danneggiamento al lastrico solare ad uso esclusivo del Sig. X e che è di copertura ad altri appartamenti. Deve fare domanda lui o deve essere fatta dall'amministratore?

- le fatture sono da presentare in questa fase della domanda o successivamente?

La domanda va fatta dall'amministratore e le fatture, se esistenti e fiscalmente regolari, possono già presentarsi con la domanda di contributo.

- Gli eredi di un richiedente il contributo possono beneficiarne anche se le fatture sono intestate al *de cuius*? Se sì in che modo?

Innanzitutto occorre presentare l'autocertificazione successione eredi che è una dichiarazione resa per iscritto e firmata dall'interessato, con la quale egli indica chi sono gli eredi di una determinata persona. Essa rientra nella categoria delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ossia di quelle attestazioni che si possono presentare agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (e ai privati che vi consentono) in luogo dell'atto notorio.

L'autocertificazione per successione eredi si può presentare a prescindere dal numero degli eredi, pertanto, si può fare anche se l'erede è uno solo. Questa si può presentare, altresì, sia in caso di successione testamentaria (il defunto ha lasciato testamento) sia in caso di successione legittima (il defunto non ha lasciato testamento); cambia solamente la formula da utilizzare. In particolare, se esiste un testamento, esso deve essere richiamato nella dichiarazione, specificando chi sono gli eredi testamentari nonché chi sono gli eventuali altri eredi non citati nel testamento e che per legge hanno diritto ad una quota ereditaria. Se, invece, non esiste un testamento, semplicemente si afferma che il defunto non ha lasciato testamento, indicando chi sono i suoi eredi legittimi.

Se l'autocertificazione è presentata ai privati (oppure agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi al fine di riscuotere benefici economici) la firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale, dall'addetto a ricevere l'atto o da un altro dipendente autorizzato dal sindaco, a seconda dei casi. Ed infatti, in queste circostanze, è necessario che i predetti soggetti attestino che la dichiarazione è stata firmata in loro presenza, dopo aver accertato l'identità del dichiarante

I Comuni di regola hanno un modello per la dichiarazione sostitutiva successione eredi.

- Come rendicontazione posso indicare le fatture e relative quietanze dei lavori fatti in economia?

Si veda quanto disposto all'art. 14, comma 3, direttiva privati.

- Come attestazione di spesa è corretto farsi presentare lo scontrino del nuovo acquisto e/o la transazione bancaria (se pagato con bancomat o carta credito) con data tra la data dell'evento e il 16/01/2020 (pubblicazione del decreto)? E' ammessa documentazione di spesa con data successiva al 16/01/2020?

La documentazione di spesa va prodotta entro e non oltre il 31/12/2021.

Ai fini dell'individuazione del bene acquistato in sostituzione del bene distrutto o danneggiato e non riutilizzabile e del nome dell'acquirente (coincidente con il richiedente il contributo) se il bene in sostituzione è stato acquistato in contanti (possibilità consentita solo prima del 16 gennaio 2020, data di pubblicazione della direttiva nel BURERT), occorre comunque una fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante che individui il bene acquistato e riporti l'intestazione al richiedente il contributo (Generalità e/o C.F. del richiedente il contributo). Dopo il 16 gennaio 2020 sono ammessi solo pagamenti diversi dal contante (bancomat, carta di credito, etc.) ferma restando la produzione della documentazione fiscale di cui sopra, con individuazione del bene acquistato e intestazione al richiedente il contributo.

- E' ammessa la possibilità che il richiedente possa stimare i costi da sostenere anche se non ha ancora acquisito un preventivo formale?

Occorre produrre un preventivo di spesa se questa al momento della domanda non è stata ancora sostenuta (art. 3, comma 1, 2° periodo, della direttiva privati *"Per i danni all'immobile e ai beni mobili di importo complessivo fino ad € 10.000,00, per cui non è obbligatoria la perizia asseverata, le percentuali di cui al presente articolo si applicano sull'importo stimato in domanda dal richiedente il contributo sulla base di appositi preventivi di spesa o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere).*

- In caso di una proprietà sottoposta ad ordinanza di "divieto di utilizzo dell'abitazione e delle pertinenze", ovvero nella quale per effetto dell'ordinanza stessa non è possibile accedervi e quindi non stimare con maggior precisione il danno, è possibile una deroga al termine per l'integrazione dei documenti?

Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 4 maggio 2020 con decreto del Presidente-Commissario delegato n. 20/2020 già comunicato ai Comuni e scaricabile anche alla pagina <https://url.emr.it/ga663b7m>

Se la domanda viene presentata per la delocalizzazione dell'abitazione inagibile per rischio esterno indotto ex art. 2, comma 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva privati, si deve fare riferimento al valore dell'immobile inagibile di cui all'art. 3, comma 4, di tale direttiva.

Se la domanda è presentata per il ripristino dei danni, questi vanno comunque quantificati nella perizia asseverata se di importo superiore ad euro 10.000 (art. 9 direttiva)

Sia nel primo che nel secondo caso se la perizia non è allegata alla domanda, il Comune la richiede ai sensi dell'art. 5, comma 9, della direttiva.

Un Consorzio golenale che ha subito un danno all'arginatura (di proprietà parte privata e parte pubblica) che delimita la zona di golenale chiusa ove sono presenti fabbricati, ha chiesto se può presentare domanda di contributo. Questa tipologia di danno rientra nel caso art. 4 punto c) della Direttiva?

Sì, quindi NON è ammissibile (art. 4, comma 1, lett. c), direttiva privati).